

## Polizza per l'assicurazione per la protezione contro i rischi informatici

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni)

Compagnia: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Prodotto: "Cyber Risk Reale"

**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.**

### Che tipo di assicurazione è?

È una soluzione assicurativa che ti tutela in caso di contagio da malware o intrusione di hacker all'interno del tuo sistema informatico, sostiene le spese per il recupero dati, e ti tiene indenne in caso di richieste di risarcimento di terzi per la diffusione dei loro dati personali o la trasmissione a terzi di malware. In più, un servizio che ti consente di valutare il livello di vulnerabilità dei tuoi sistemi informatici.



### Che cosa è assicurato?

Garanzia Assistenza : entro le 48 ore successive alla stipula della polizza, Reale Mutua invia alla casella di posta elettronica comunicata dall'Assicurato ed indicata sul modulo di polizza le indicazioni sulle modalità di accesso al :

- ✓ Servizio di prevenzione dei rischi di intrusione nel sistema informatico dell'assicurato;
- ✓ Servizio di prevenzione in materia di protezione dei dati personali.

Oltre a tali servizi la polizza prevede le garanzie di seguito elencate:

- ✓ Garanzia in caso di intrusione nel sistema informatico dell'assicurato;
- ✓ Garanzia in caso di inosservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali.



### Che cosa non è assicurato?

Garanzia Assistenza:  
non sono compresi i costi e le spese:

- ✗ inerenti alla sostituzione o riparazione materiale del sistema informatico danneggiato;
- ✗ conseguenti a perdita di dati informatici o a mancato funzionamento del sistema informatico dell'assicurato che siano dovuti a eventi diversi dall'intrusione non autorizzata di terzi nel sistema informatico dell'assicurato.
- ✗ Inerenti alla violazione di dati non in custodia dell'assicurato, quali ad esempio dati integrati e custoditi tramite un servizio di "cloud computing" o di dati o siti web ospitati su server di terzi
- ✗ conseguenti ad attacchi distributed denial of service
- ✗ inerenti all'inosservanza della legislazione sulla protezione dei dati personali per azioni o fatti diversi dalla perdita dei dati personali o dalla violazione dell'obbligo di protezione dei dati personali
- ✗ per il ripristino di programmi privi della necessaria licenza d'uso in corso di validità;
- ✗ per il ripristino del sistema informatico e dei dati informatici qualora il danno sia causato o agevolato dall'utilizzo di programmi privi della necessaria licenza d'uso in corso di validità;
- ✗ per violazioni di: segreto professionale, proprietà intellettuale, brevetti, royalties, copyright, trademark e diritti d'autore;
- ✗ il pagamento di multe e sanzioni;
- ✗ il pagamento di riscatti a seguito di attacchi a fini estorsivi al sistema informatico dell'Assicurato;
- ✗ le spese sostenute dall'Assicurato di propria iniziativa nel tentativo di tornare in possesso dei dati persi per i quali non è stato possibile il recupero.

Garanzia Responsabilità Civile: tutela l'assicurato, limitatamente alle perdite pecuniarie, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività indicata sul modulo di polizza a seguito di:

- ✓ diffusione di dati personali, anche se conseguenti a perdita o furto di dati cartacei o di dispositivi facenti parte del sistema informatico dell'Assicurato;
- ✓ trasmissione di malware;
- ✓ pubblicazione di informazioni lesive della reputazione, immagine e privacy tramite i media ufficiali.

Garanzia Responsabilità Civile:

L'assicurazione, non vale per le perdite pecuniarie derivanti da:

- ✗ danni a cose o a persone;
- ✗ diffusione di dati non in custodia dell'Assicurato, quali ad esempio dati integrati e custoditi tramite un servizio di "cloud computing" o di dati o siti web ospitati su server di terzi (servizio di hosting);
- ✗ attacchi Distributed Denial of Service (DdoS);
- ✗ inosservanza della legislazione sulla protezione dei dati personali per azioni o fatti diversi dalla perdita dei dati personali o dalla violazione dell'obbligo di protezione dei dati personali;
- ✗ violazioni della reputazione, della privacy e dell'immagine, tramite e-mail, forum o altri mezzi diversi dai media ufficiali;
- ✗ violazioni di: segreto professionale, proprietà intellettuale, brevetti, royalties, copyright, trademark e diritti d'autore;
- ✗ utilizzo da parte dell'Assicurato di programmi privi della necessaria licenza d'uso in corso di validità;
- ✗ pagamenti effettuati da terzi in caso di sequestro del sistema informatico o dei dati informatici a fini estorsivi;
- ✗ pagamento di multe e sanzioni inflitte all'Assicurato; sono tuttavia comprese le spese di gestione della vertenza di fronte all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali quando agisca in difesa di soggetti che hanno fatto ricorso ad essa per difendere propri diritti;
- ✗ responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;

**Saranno operanti entrambe le Sezioni, non sono previste Condizioni Facoltative.**



**Ci sono limiti di copertura?**

- ! Non sussistono limiti ad eccezione del massimale di polizza unico per entrambe le Sezioni. Non sono previste franchigie e scoperti.



**Dove vale la copertura?**

- ✓ Sezione Assistenza: la copertura vale nel territorio della Repubblica Italiana. La copertura vale in tutto il mondo per le prestazioni eseguibili in modalità remota su dispositivi portatili.
- ✓ Sezione Responsabilità Civile: la copertura vale nel territorio dell'Unione Europea nonché Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco e Svizzera.



**Che obblighi ho?**

Chi sottoscrive il contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la cessazione dell'assicurazione. Si deve comunicare a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.





### **Quando e come devo pagare?**

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Può essere richiesto un frazionamento: in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite, con una tolleranza di trenta giorni.

È possibile pagare il premio tramite denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente), assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa). Il premio è comprensivo di imposte.



### **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento.

La copertura termina alla data indicata sulla polizza, salvo il caso in cui, pagato il premio di rinnovo, la copertura prosegua per l'anno successivo. Questa modalità non vale se la polizza è senza tacito rinnovo.



### **Come posso disdire la polizza?**

È possibile disdire la polizza inviando una lettera raccomandata, o una comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC), trenta giorni prima della scadenza, qualora nella casella "Tacito rinnovo" della polizza sia riportato "SI". Qualora invece nella casella "Tacito rinnovo" sia riportato "NO" l'assicurazione termina alla data indicata sulla polizza, senza obbligo di invio di disdetta.

